



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Verbale riunione di confronto sulla circolare MDG n. 34 - Riscossione del C.U. – pagamento con PagoPA dopo l'avvio della riscossione – problematiche connesse al recupero della sanzione e degli interessi.

Il giorno 22 del mese di marzo dell'anno 2024, alle ore 10:30, nella stanza 332 al terzo piano del Palazzo di Giustizia, è tenuta la riunione di confronto sulla circolare del MDG n. 34 avente ad oggetto: *“Riscossione del C.U. – pagamento con PagoPA dopo l'avvio della riscossione – problematiche connesse al recupero della sanzione e degli interessi.”*

A seguito di formale convocazione, prot. n. 68 INT del 20/03/2024, sono presenti:

- 1) la dott.ssa Marilisa Rinaldi, Presidente del Tribunale di Benevento;
- 2) la dott.ssa Grasso Rosanna, Direttore del settore Presidenza;
- 3) il Direttore del Settore GIP/GUP, dott.ssa Monica Guerra;
- 4) il Direttore del Settore Dibattimento Penale;
- 5) il Direttore del Settore Recupero Crediti – Area Amministrativo - Contabile;
- 6) il Direttore del Settore Procedurali Concorsuali/ Esecuzione;
- 7) il Direttore del Settore Lavoro - Previdenza;
- 8) il Direttore del Settore Civile – Volontaria Giurisdizione;
- 9) il Funzionario Giudiziario responsabile del Ruolo Generale.

Verbalizza la dott.ssa Federica Repola, Funzionario Giudiziario del Settore Presidenza.

Nel corso della riunione il direttore del Settore Presidenza, dott.ssa Rosanna Grasso, ha sottoposto all'esame dei partecipanti la necessità di instaurare una prassi di collaborazione tra le Cancellerie e l'Ufficio Recupero Crediti al fine di dare attuazione al disposto della circolare ministeriale.

In particolare, il provvedimento oggetto di analisi detta nuove modalità operative e di confronto per le ipotesi di pagamento del C.U., tramite la piattaforma PagoPA direttamente dal fascicolo telematico o tramite PST, a seguito di invito bonario di pagamento cd. *“Mod C”* emesso da Equitalia Giustizia S.p.A., attuando la seguente distinzione:

- 1) IPOTESI A: pagamento successivo all'invito bonario ma precedente all'apertura della partita di credito ad opera di Equitalia Giustizia S.p.A.;



TRIBUNALE DI BENEVENTO

- 2) IPOTESI B: pagamento successivo all'apertura della partita di credito ad opera di Equitalia Giustizia S.p.A..

Preventivamente per la valutazione delle due ipotesi le cancellerie devono richiedere all'ufficio recupero crediti a mezzo mail o per vie brevi di controllare al registro SIAMM l'apertura della partita di credito da parte di Equitalia Spa, all'esito della ricerca si profilano le soluzioni presentate di seguito.

Nell' **IPOTESI A**: cioè quando la partita di credito non risulta aperta o il pagamento è avvenuto prima dell'apertura della partita di credito, la cancelleria, previa verifica della corrispondenza dell'importo pagato a quello dovuto, è autorizzata ad **accettare** il pagamento telematico e a darne comunicazione all'ufficio recupero crediti per il successivo inoltro ad Equitalia Giustizia S.p.A., mediante compilazione della "nota B" affinché la società possa annullare il recupero dell'importo e verificare se sussistono i presupposti per dare corso al recupero della sola sanzione.

Nell'**IPOTESI B**: cioè se il pagamento è avvenuto successivamente all'apertura della partita di credito, la cancelleria dovrà **rifiutare** il pagamento telematico, **motivando con la tardività**, e ogni vicenda relativa alla riscossione dovrà essere regolata dalla parte debitrice del contributo unificato direttamente con Equitalia Giustizia SpA. In questo caso, infatti, l'eventuale ricevuta telematica di pagamento del C.U. che sia stata depositata nel fascicolo informatico ma non annullata tramite bruciatura, potrà essere riutilizzata dall'avvocato per una nuova iscrizione a ruolo di un diverso procedimento (vedi circolare DAG n. prot. 29718.U dell'11.02.2021).

La dott.ssa Morgillo solleva il problema dell'eventuale rimborso della ricevuta telematica rifiutata per via dell'apertura della partita di credito e delle numerose procedure di rimborso che seguiranno. Infatti, la precisazione della circolare secondo la quale: "*l'eventuale ricevuta telematica di pagamento del C.U. che sia stata depositata nel fascicolo informatico ma non annullata tramite bruciatura, potrà essere riutilizzata dall'avvocato per una nuova iscrizione a ruolo di un diverso procedimento*" non tiene conto del fatto che le ricevute telematiche sono nominative quindi non sarebbe ipotizzabile un loro riutilizzo con riguardo a cause tra parti diverse.

A questo punto i presenti ritengono che il problema si possa ovviare per via del fatto che è la stessa circolare ministeriale a prevedere espressamente il riutilizzo, quindi la questione risulta superata dalla disposizione contenuta nella circolare. I presenti, tuttavia, sono concordi sul fatto che il



TRIBUNALE DI BENEVENTO

riutilizzo dovrebbe essere accompagnato dal deposito di una nota dell'avvocato che attesti il mancato utilizzo del pagamento telematico in altri procedimenti.

L'assemblea chiede al Presidente del Tribunale di inoltrare la circolare ed il presente verbale al COA di Benevento per la diffusione agli iscritti e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Null'altro da aggiungere la riunione si conclude alle ore 11:50

Fatto, letto e sottoscritto.

Dott.ssa Marilisa Rinaldi

Dott.ssa Rosanna Grasso

Dott. Antonio Panella

Dott.ssa Adriana Mulfetti

Dott.ssa Monica Guerra

Dott. Paolo Capobianco

Dott. Gianluigi Nenna

Dott.ssa Patrizia De Nunzio



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Dott.ssa Maria Morgillo

Maria Morgillo

Dott.ssa Federica Repola

Federica Repola

VISTO,
SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE SUL
SITO ISTITUZIONALE E LA COMUNICAZIONE
AL COA DI BN DELLA CIRCOLARE N. 34 E
DELL' ALLEGATO VERBALE.

BN, 22/03/2024

[Signature]